



L'avvocato generale Jääskinen ritiene valida la normativa dell'Unione che limita il rapporto dei bonus dei banchieri rispetto al loro stipendio di base

Imporre un rapporto fisso tra il bonus e lo stipendio di base non limita l'importo complessivo della retribuzione

A seguito della crisi finanziaria globale del 2008, l'Unione europea ha adottato un'ampia gamma di misure dirette a consolidare la regolamentazione e la stabilità degli enti finanziari. Nel dibattito che si è svolto in merito l'adozione di tali misure, si è ritenuto che uno dei principali fattori scatenanti della crisi fosse stata la struttura dei sistemi retributivi vigenti in tali enti. Il pagamento di bonus ragguardevoli rispetto agli stipendi hanno incentivato i dipendenti ad assumere rischi eccessivi per poter partecipare ai profitti a breve termine delle banche, ma non ai costi dei loro fallimenti che, nei casi più gravi, sono stati sopportati dai contribuenti. Il pacchetto normativo relativo ai «requisiti patrimoniali» adottato nel 2013 dal Consiglio e dal Parlamento (noto come Pacchetto CRD IV e composto da una direttiva ¹ e da un regolamento ²) comprende pertanto una serie di misure volte a disciplinare questa materia.

La direttiva CRD comprende una disposizione che obbliga a stabilire un rapporto tra la remunerazione fissa (stipendio di base) e la remunerazione variabile («bonus») per i soggetti che svolgono attività professionali che hanno un impatto sul profilo di rischio degli enti creditizi. Tali dipendenti non possono ricevere bonus superiori al 100% del loro stipendio di base, o al 200% se lo Stato membro decide di conferire tale potere agli azionisti, ai titolari o ai membri di tali enti creditizi. La direttiva attribuisce inoltre all'Autorità bancaria europea (ABE) il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri utilizzati per individuare i soggetti cui si applica la direttiva.

Da parte sua, il regolamento CR obbliga gli enti creditizi a pubblicare il rapporto definito nella direttiva e il numero di persone che sono retribuite oltre una certa soglia. Impone inoltre che tali enti pubblichino informazioni sulla retribuzione complessiva di ciascun membro del loro organo di amministrazione o dell'alta dirigenza qualora ciò sia richiesto dallo Stato membro o dall'autorità competente.

Il Regno Unito ha chiesto alla Corte di annullare tali specifiche disposizioni della direttiva e del regolamento. Ritiene che le misure che stabiliscono il rapporto tra la remunerazione fissa e quella variabile non possano essere adottate sulla base delle disposizioni del Trattato sulla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione dei servizi (articolo 53, paragrafo 1, TFUE) ma rientrino nella politica sociale e, in quanto tali, nella competenza degli Stati membri. Asserisce inoltre che le disposizioni violano i principi di proporzionalità e di sussidiarietà, che la direttiva contravviene al principio della certezza del diritto, che il conferimento di poteri all'ABE è illegittimo e che i provvedimenti di regolamentazione che richiedono la pubblicazione della remunerazione sono in contrasto con il diritto alla vita privata e con le norme in materia di tutela dei dati.

¹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176, pag. 338).

² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, pag.1).

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Niilo Jääskinen suggerisce alla Corte di giustizia di respingere tutte le censure presentate dal Regno Unito e di respingere il ricorso.

Per quanto attiene all'argomento principale del Regno Unito, secondo cui le misure sarebbero state adottate su una base giuridica errata, l'avvocato generale rileva che la Corte ha già dichiarato che provvedimenti volti a promuovere lo sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell'insieme dell'Unione, eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori, possano basarsi sull'articolo 53, paragrafo 1, TFUE³. Poiché la parte variabile della remunerazione ha un impatto diretto sul profilo di rischio degli enti finanziari, essa può colpire la stabilità degli enti finanziari che possono liberamente operare nell'Unione e di conseguenza quella dei mercati finanziari dell'Unione. Ciò considerato, i provvedimenti impugnati dal Regno Unito riguardano le condizioni di accesso e di prosecuzione di attività degli enti finanziari nel mercato interno.

Quanto al fatto che tali misure debbano essere considerate come rientranti nel contesto della politica sociale, l'avvocato generale riconosce che la determinazione del livello della retribuzione è incontestabilmente una questione di competenza degli Stati membri. Tuttavia, fissare il rapporto tra la remunerazione variabile e lo stipendio di base non equivale a imporre un «tetto massimo ai bonus dei banchieri» o a fissare il livello di retribuzione, poiché non è fissato alcun limite allo stipendio di base, al quale i bonus sono indicizzati. Il rapporto del 100% istituito dalla normativa si può applicare a qualsiasi somma che una banca sia disposta a corrispondere in via di retribuzione fissa. La circostanza che questo rapporto possa essere aumentato fino al 200% oppure fissato ad una percentuale inferiore al 100% dagli Stati membri evidenzia l'assenza di qualsiasi effetto di «tetto massimo». Non esistendo alcun limite di legge allo stipendio di base che può essere pagato, non esiste di conseguenza neanche un limite al livello complessivo della retribuzione.

Come risposta all'argomento del Regno Unito secondo cui la pubblicazione della remunerazione complessiva di ciascun membro della dirigenza è contraria alla normativa dell'Unione in materia di tutela dei dati, l'avvocato generale osserva che tale pubblicazione non è obbligatoria bensì rappresenta un potere discrezionale attribuito agli Stati membri. Gli Stati membri, quando valutano una domanda di informazioni di questo genere, sono giuridicamente vincolati al rispetto del diritto dell'Unione in materia di tutela dei dati e gli enti creditizi possono ovviamente contestare giudizialmente la legittimità di tale decisione dinanzi all'autorità giurisdizionale competente.

Sulla questione se l'attribuzione di poteri all'ABE sia illegittima, l'avvocato generale Jääskinen rileva che i poteri che la direttiva delega alla Commissione e all'ABE riguardano unicamente elementi tecnici non essenziali, laddove le scelte strategiche e politiche sono state adottate nell'atto legislativo di base. Per di più, l'ABE è autorizzata semplicemente a elaborare progetti di provvedimenti che non diventeranno legge se non dopo essere stati adottati dalla Commissione. Dato che le proposte dell'ABE sono prive di effetti giuridici, esse non sono idonee a incidere sui diritti e sugli obblighi dei soggetti interessati. Di conseguenza, tale delega di potere all'ABE è valida.

Quanto all'affermazione del Regno Unito secondo cui il principio della certezza del diritto è stato violato in quanto le disposizioni si applicano a contratti di lavoro stipulati prima dell'entrata in vigore della direttiva, l'avvocato generale replica che gli enti creditizi sono stati avvisati della nuova normativa in materia di remunerazione con largo anticipo rispetto ai termini di trasposizione contenuti nella direttiva. Considerata l'ampia copertura mediatica della vicenda e la pubblicazione nella direttiva nella Gazzetta Ufficiale del giugno 2013, l'avvocato generale trae la conclusione che le misure erano ben note e che era possibile prepararsi per il momento della loro entrata in vigore, all'inizio del 2014.

Infine, l'avvocato generale Jääskinen non rinviene alcun motivo legittimo che consenta al Regno Unito di affermare che le disposizioni impuginate violano i principi di proporzionalità e di

³ Sentenza della Corte del 13 maggio 1997, [C-233/94 Germania / Parlamento e Consiglio](#) (v. comunicato stampa n. [24/97](#)).

sussidiarietà: l'obiettivo di creare un quadro normativo uniforme per la gestione del rischio non avrebbe potuto essere ottenuto in modo migliore a livello di governi nazionali piuttosto che a livello dell'Unione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106